SENT.11/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai magistrati

Daniela	ACANFORA	Presidente
Ida	CONTINO	Consigliere relatore
Nicola	RUGGIERO	Consigliere
Maria Cristina	RAZZANO	Consigliere
Ilaria Annamaria	CHESTA	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel giudizio di appello principale iscritto al n. 59240 del registro di segreteria proposto da:

- **OMISSIS,** nata a OMISSIS, OMISSIS, (c.f.: OMISSIS), elettivamente domiciliata in Roma, presso la segreteria della Corte dei Conti adita, rappresentata dall' avv. Edoardo Santoro (c.f.:SNRDNR58S13D223H) - pec: santoro.edoardo@ordavvle.legalmail.it

contro

- **MINISTERO DELLA DIFESA**, Direzione Generale della Previdenza militare e della leva, I Reparto, I Divisione, 7° Sezione rappresentato e difeso dal Direttore Generale o da un suo delegato, con sede legale in Roma, viale dell'esercito n 186 (pec: previmil@postacert.difesa.it*)*

-(APPELLATO) -

- **INPS** , con sede in Roma alla via Ciro il Grande n. 21, in persona del rappresentante legale pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppina Giannico (pec: avv.giuseppina.giannico@postacert.inps.gov.it), Antonella Patteri (pec: avv.antonella.patteri@postacert.inps.gov.it), Lidia Carcavallo (pec: avv.lidia.carcavallo@postacert.inps.gov.it), Antonietta Coretti (pec: avv.antonietta.coretti@postacert.inps.gov.it) e Sergio Preden (pec: avv.sergio.preden@postacert.inps.gov.it), e presso gli stessi elettivamente domiciliato in Roma, alla via Cesare Beccaria, 29, negli uffici dell'Avvocatura centrale dell'Istituto

(APPELLATO)

avverso

la sentenza della Sezione giurisdizionale per la regione Puglia n. 33/2021, pubblicata in data 14 gennaio 2021.

Visti gli atti del giudizio.

Uditi, nella pubblica udienza del 19 novembre 2024, con l'assistenza della dott.ssa Alessandra Carcani, il magistrato relatore cons. Ida Contino, l'avv. Cristiana Lupi in sostituzione e per delega dell'avv. Edoardo Santoro per l'appellante, il Tenente Colonnello Roberto Sulli in rappresentanza del Ministero della Difesa e l'avv. Giuseppina Giannico per l'INPS.

FATTO

1. Con la sentenza n. 33/2021, la Sezione giurisdizionale per la regione Puglia dichiarava inammissibile il ricorso proposto dalla sig. OMISSIS, volto al riconoscimento della dipendenza dal servizio dell'infermità "*persistenti turbe disforiche in trattamento neurolettico*" sofferta dal proprio genitore,

deceduto in data OMISSIS, oltreché il riconoscimento del trattamento pensionistico privilegiato in capo al *de cuius*.

Il giudice di prime cure, infatti, riteneva che l'odierna appellante non avesse la legittimazione attiva in ragione dell'art. 81 c.p.c. secondo cui " *fuori dai casi previsti dalla legge nessuno può far valere nel processo proprio un diritto altrui"*. Nello specifico escludeva "*che l'erede, così come avvenuto nel caso in specie, fosse legittimata a formulare, ex post, una domanda di accertamento del diritto del suo dante causa a ottenere qualsivoglia beneficio previdenziale che costui mentre era in vita non aveva mai rivendicato né in sede amministrativa né in sede giudiziaria* (pag. 3 della sentenza). Accertava, infatti, che dagli atti processuali non risultava che il *de cuius* avesse presentato nel periodo intercorrente tra il collocamento in quiescenza (23 giugno 1999) e quello del decesso (OMISSIS) né tantomeno durante il servizio, alcuna domanda volta al riconoscimento della dipendenza dal servizio dell'infermità o del diritto alla pensione privilegiata. Né che avesse effetto dirimente sul punto la circostanza che la madre dell'odierna appellante avesse, in data 17 luglio 2002, presentato domanda di pensione privilegiata di reversibilità. Ciò considerato, dichiarava inammissibile il ricorso per difetto di legittimazione ad agire.

2. Avverso la sentenza ha proposto appello la sig.ra OMISSIS con atto depositato in data 13 settembre 2021, col patrocinio dell'avv. Edoardo Santoro (unitamente ad altro legale non iscritto nell'albo degli avvocati ammessi al patrocinio innanzi alle magistrature superiori) opponendo il seguente motivi di gravame: ***Erronea interpretazione delle risultanze probatorie, omessa valutazione delle stesse oltreché dei documenti.***

Violazione e falsa applicazione degli art. 100 cpc, 2967 cc e degli art. 81, 115 e 116 c.p.c..

L'appellante nello specifico ha evidenziato che già a pag. 2 del ricorso era stato evidenziato che "*in data 6.6.2000 il militare aveva presentato istanza al Comando Distrettuale Militare di Lecce per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità sofferta e per l'ottenimento della pensione privilegiata oltreché dell'equo indennizzo*" e che detta circostanza allegata in ricorso non era stata contestata dalle parti resistenti. Peraltro, secondo l'assunto difensivo, l'appellante era la destinataria degli atti di riscontro emessi dal Ministero della Difesa dopo il decesso del proprio genitore, il che proverebbe la non estraneità della stessa al procedimento amministrativo per il riconoscimento della causa di servizio. Secondo l'appellante, dunque, la sentenza sarebbe viziata nella parte in cui è affermato che non era stata presentata una domanda amministrativa direttamente dal OMISSIS. Di qui, secondo l'appellante, la sussistenza dell'interesse ad agire.

La sig.ra OMISSIS ha eccepito, altresì, la violazione dell'art. 2967 c.c. rilevando che le parti resistenti non avrebbero mai contestato la presenza di una domanda amministrativa; solo l'INPS, invero, avrebbe escluso che la domanda fosse stata inoltrata all'Istituto senza con ciò escluderne tuttavia l'invio al Ministero della Difesa.

Ciò posto, secondo l'appellante, il giudice ha deciso violando il principio del giudicare *secundum alligata et probata* e ponendo alla base del suo convincimento un elemento non contestato in giudizio.

Ha, pertanto, concluso chiedendo " *in riforma dell'impugnata sentenza,*

ritenere e dichiarare (previo rinvio al Giudice di primo grado, sussistendo il diritto e la legittimazione in capo alla odierna appellante) che è stabilita la dipendenza da causa di servizio in capo al de cuius, OMISSIS, delle malattie occorsegli turbe disforiche e obesità da interdipendenza" con conseguente diritto ad ottenere i benefici di legge connessi al riconoscimento in oggetto e con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.

3. Con memoria depositata in data 1° febbraio 2024 si è costituito il Ministero della Difesa opponendo l'inammissibilità del gravame ex art. 170 c.g.c. Nello specifico, il Ministero resistente, dopo aver richiamato le disposizioni contenute nella testè citata norma, ha ritenuto che non rientri nei motivi di diritto il diverso apprezzamento dei fatti e delle prove rispetto a quello preteso dalle parti, non essendo la sentenza impugnata viziata da difetto motivazionale.

In ogni caso, l'Amministrazione resistente ha escluso che il pensionato avesse mai prestato domanda amministrativa di pensione e, anche ove l'avesse presentata, il provvedimento avrebbe potuto essere solo di rigetto per non dipendenza dal servizio dell'infermità . Tanto precisato, ha concluso chiedendo che l'appello sia dichiarato inammissibile perché tendente al riesame di circostanze di fatto, quali la dipendenza dal servizio dell'infermità o comunque che sia rigettato in quanto infondato, il tutto con vittoria di spese e competenze di lite.

4.Si è costituito l'Inps con memoria depositata in data 14 giugno 2024, ribadendo anche in questa sede l'assoluta carenza di legittimazione passiva dell'Istituto previdenziale che peraltro viene evocato in giudizio "*ai soli fini del contraddittorio*". In proposito, ha rilevato che il dante causa

dell'appellante, appartenente all'Esercito Italiano, è andato in pensione in epoca anteriore al gennaio 2010 che ha segnato il passaggio della competenze pensionistiche dal Ministero della Difesa all'INPDAP, sicchè unico legittimato passivo alla pretesa avversaria rimane detto Dicastero.

Per mero scrupolo difensivo, ha ribadito l'eccezione di intervenuta prescrizione dei ratei pensionistici arretrati, nella denegata e ipotesi di accoglimento della pretesa rivendicata.

Ha concluso chiedendo il rigetto del gravame.

5. All'udienza dell'11 luglio 2024, il Presidente, sentito il Collegio, con ordinanza pronunciata in udienza, disponeva il rinvio del giudizio all'udienza del 19 novembre 2024, in applicazione dell'art. 196 c.g.c., per la mancata comparizione dei difensori della parte appellante; il verbale è stato ritualmente notificato in data 23 luglio 2024..

6. All'odierna udienza, i difensori delle parti costituite si sono riportati agli scritti in atti, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.

7. La causa è, quindi, passata in decisione.

Considerato in

D I R I T T O

In via preliminare e dirimente deve essere dichiarata l'inammissibilità del gravame.

L'articolato procedurale previsto dal legislatore contabile per proporre i mezzi d'impugnazione prevede una prima fase disciplinata dall'art. 178 del c.g.c. ove è previsto che : *"Il termine per proporre l'appello, la revocazione, l'opposizione di terzo di cui all'articolo 200, comma 2, e il ricorso per cassazione è di sessanta giorni. È anche di sessanta giorni il termine per*

proporre la revocazione e l'opposizione di terzo di cui al primo periodo contro la sentenza delle sezioni di appello. I termini stabiliti al comma 1 sono perentori e decorrono dalla notificazione della sentenza, effettuata con le modalità di cui agli articoli 285 e 286 del codice di procedura civile…. Indipendentemente dalla notificazione della sentenza, fatto salvo il caso in cui la parte contumace dimostra di non aver avuto conoscenza del processo per nullità della citazione o della notificazione di essa o per nullità della notificazione degli atti di cui all'articolo 93, l'appello e la revocazione per i motivi di cui all'articolo 202, comma 1, lettere f) e g), devono essere proposti, a pena di decadenza, entro un anno dalla pubblicazione della sentenza".

Una seconda fase è prevista al successivo art. 180 c.g.c. ove invece è stabilito che: "1. *L'atto di impugnazione notificato deve essere depositato nella segreteria del giudice adito, a pena di decadenza, entro trenta giorni dall'ultima notificazione, unitamente ad una copia della sentenza impugnata e alla prova delle eseguite notificazioni. 2. E' fatta salva la facoltà della parte di effettuare il deposito dell'atto, anche se non ancora pervenuto al destinatario, sin dal momento in cui la notificazione dell'atto si perfeziona per il notificante. 3. La parte che si avvale della facoltà di cui al comma 2 è tenuta a depositare la documentazione comprovante la data in cui la notificazione si è perfezionata anche per il destinatario. In assenza di tale prova l'impugnazione è inammissibile."*

Il legislatore contabile, dunque, ha strutturato il procedimento per la proposizione delle impugnazioni, disponendo, un duplice adempimento: la notificazione dell'atto impugnatorio, necessaria per instaurare il rapporto processuale con la controparte; e il deposito presso la Segreteria della

Sezione, entro il termine perentorio di 30 giorni dall'ultima notificazione, dell'atto di impugnazione con una copia della sentenza e la prova delle eseguite notificazioni. Quest'ultimo adempimento è invece finalizzato a investire della cognizione il giudice competente, e quindi a garantire la tempestiva verifica della regolare instaurazione del contraddittorio processuale (*in terminis*, Corte conti, Sez. II app., n. 101/2022, n. 148/2022, n.158/2024 n.269/2024).

Come chiarito da questa Sezione, dunque, la perentorietà degli adempimenti innanzi richiamati "*si giustifica alla luce del fatto che la tempestiva notifica dell'atto d'appello e il tempestivo deposito costituiscono elementi della fattispecie complessa dalla quale scaturisce la valida instaurazione del rapporto processuale in grado d'appello (in termini Sez. II app. n.158/2024, n. 131/2023,n. 328/2021; n.789/2017; Sez III app n. 266/2022)"* (Sez. II app. n. 269/2024).

Ebbene, l'appellante non ha osservato il procedimento nei termini innanzi indicati.

Risulta dagli atti, infatti, che la sig.ra OMISSIS ha depositato l'atto d'appello presso la Segreteria della Sezione giurisdizionale sul sistema informatico "Giudico" mediante caricamento nell'apposita area ("DAeD") in data 13 settembre 2021, privo della relata di notificazione. Non solo; non risulta dagli atti del giudizio che la relata di notificazione sia stata mai prodotta in atti.

Invero, nell'attestazione di conformità allegata alla nota di iscrizione a ruolo, l'avv. Santoro ha dichiarato "*il sottoscritto avvocato Edoardo Santoro…..attesta che la presente copia del ricorso in appello in formato digitale ….è conforme all'originale notificato alle parti resistenti in data*

14.7.2021". Tuttavia nessuna prova dell'avvenuta notifica è stata allegata, come richiesto a pena di decadenza dall'art. 180 c.g.c. innanzi riportato.

Sul punto, peraltro, si evidenzia che il mancato deposito dell'appello corredato della relata di notifica è senz'altro rilevabile anche d'ufficio.

Si tratta, infatti, di una preclusione derivante dal mancato rispetto di un adempimento (il deposito del ricorso ai sensi dell'art. 180 c.g.c.) entro il termine espressamente previsto dalla legge a pena di decadenza, che non può pertanto essere neanche sanata dalla costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e dell'INPS. Inoltre, va al riguardo richiamato quanto già affermato da questa Sezione di appello: *" la mancata notifica del gravame integra una ipotesi di inesistenza della stessa, per mancata esecuzione ovvero totale mancanza materiale dell'atto (Cass., Sez. Unite, n. 14916/2016 e n. 14917/2016; id., Cass., n. 28573/2021), come tale non suscettibile di sanatoria ex tunc per effetto della costituzione dell'appellato (in termini, Cass.n.2408/2024; id., Cass. n.15776/2023 e Cass. n. 23968/2017). Ciò a prescindere dalla circostanza che in sede di costituzione sia stata o meno eccepita l'inesistenza, non potendosi evidentemente in alcun caso "sanare" un atto e/o attività che non esiste in termini fattuali e giuridici*"(sent.n.158/2024, n.269/2024).

Ciò posto, il gravame deve essere dichiarato inammissibile.

La definizione del giudizio attraverso la decisione di una questione pregiudiziale giustifica, ai sensi dell'art. 31 c.g.c. la compensazione integrale delle spese

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione seconda giurisdizionale centrale d'appello,

definitivamente pronunciando, *contrariis reiectis*, nei termini di cui in motivazione:

- dichiara inammissibile l'appello;
- compensa integralmente le spese del giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2024.

Il giudice relatore il Presidente

(Dott.ssa Ida Contino) (Dott.ssa Daniela Acanfora)

f.to digitalmente f.to digitalmente

Depositata in segreteria il 15 GENNAIO 2025

p. Il Dirigente

(Dott. Massimo Biagi)

f.to digitalmente

Il Funzionario Preposto

Lucia Bianco

DECRETO

Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 20023, n. 196,

dispone

che a cura della Segreteria, sia apposta l'annotazione di cui al comma 1 di detto articolo 52, a tutela dei diritti delle parti private.

IL PRESIDENTE

Dott.ssa Daniela Acanfora

f.to digitalmente

Depositata in segreteria il 15 GENNAIO 2025

p. Il Dirigente

(Dott. Massimo Biagi)

f.to digitalmente

Il Funzionario Preposto

Lucia Bianco

In esecuzione del provvedimento collegiale ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 30 giugno n. 196 in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti private.

Roma, 15 GENNAIO 2025

P. Il Dirigente

(dott. Massimo Biagi)

(Firmato digitalmente)

Il Funzionario Preposto

Lucia Bianco